

**INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLE
IMPRESE ALIMENTARI
AGGIORNATO AL 12.06.2014 (D. D. Lazio 12 maggio 2014 n. G06917)**

Chi deve fare la notifica?

- ☞ **Ogni operatore del settore alimentare (OSA)**, cioè la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, stante la definizione di **impresa alimentare** come soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che intenda svolgere una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti.
- ☞ L'OSA titolare dell'impresa alimentare, nell'ambito del procedimento SCIA, provvede alla notifica dell'attività all'autorità competente (**ASL**) presentando al **SUAP** in cui ha la sede operativa (stabilimento) l'impresa ovvero al SUAP del Comune di residenza, nel caso sia proprietario di autonegozio, **la notifica di inizio attività o di rilevanti cambiamenti dell'impresa (strutturali o di ciclo produttivo)** fornendo sul portale SUAP le informazioni e le dichiarazioni di cui al **modello Allegato A/1**.
- ☞ Con le stesse modalità il titolare dell'impresa alimentare comunica all'autorità competente (ASL) tramite il SUAP ogni **modifica** in merito a: **nome della ditta / ragione sociale / sede legale** (es. casi di sub ingresso di una ditta nello stesso esercizio per trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda) ovvero la **cessazione** dell'attività, utilizzando il **modello Allegato A/2**.
- ☞ **La notifica deve essere presentata SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune) l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive** (art. 19 L. 241/1990). **Sarà il SUAP successivamente che provvederà all'inoltro** della segnalazione, compilata in ogni sua parte e completa dei relativi elaborati tecnici ed allegati, **al Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma H**.
- ☞ Nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali **la vendita ambulante su aree pubbliche in assenza di laboratorio o deposito correlati**, l'OSA dovrà produrre la notifica **allo Sportello SUAP del Comune in cui è residente**.
- ☞ **Con la notifica, che costituisce una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli art. 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000**, il soggetto dichiara all'autorità competente di essere responsabile dell'esercizio dell'attività nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, approvvigionamento idrico e smaltimento dei rifiuti.
- ☞ **Sono soggette all'obbligo della notifica anche le imprese di produzione primaria (agricoltori/allevatori)**, comprese le attività di trasporto, magazzinaggio e manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Inoltre in caso di produzione primaria dovranno essere fornite anche le informazioni di cui al **modello Allegato A/4** debitamente compilato datato e firmato dall'OSA.

Quando è obbligatorio fare la notifica?

- ☞ **Prima dell'inizio dell'attività.** L'operatore del settore alimentare può iniziare l'attività dal giorno dichiarato purché successivo alla data di presentazione della notifica.

Avviare una nuova impresa alimentare o variare un'impresa esistente senza aver ottemperato all'obbligo di notifica è oggetto di sanzione ai sensi del D.Lvo n. 193/2007

Come procedere per effettuare la notifica?

La notifica deve essere effettuata mediante gli appositi modelli, scaricabili dal sito aziendale (Dipartimenti Sanitari> Dipartimento di Prevenzione > Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione > Modulistica) e deve essere presentata nell'ambito del procedimento SCIA, al **SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune)**.

La notifica datata e firmata digitalmente, è accettabile solo se riporta in modo completo e leggibile:

- ☞ i dati identificativi dell'Operatore del settore alimentare (*generalità, codice fiscale/partita IVA*)
- ☞ la data di inizio o di variazione dell'attività (*in caso di modifica per variazione di titolarità o di tipologia di attività*)
- ☞ la data di compilazione e la firma dell'OSA
- ☞ gli allegati richiesti nel modello utilizzato
- ☞ la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
- ☞ l'attestazione in copia dell'avvenuto pagamento della tariffa stabilita dalla DGRL n. 3 del 14/01/2011 pari a Euro 50,00 effettuato tramite bonifico bancario (*coordinate bancarie. Paese IT CIN EUR 97 CIN O ABI 02008 CAB 38864 Conto n. 000400007355 Causale: Dipartimento di Prevenzione Registrazione attività Reg. n. 852/04*)

In caso di **notifica incompleta o non corretta**, la ASL la rinvia al SUAP che è l'interfaccia unica tra l'OSA e le altre amministrazioni pubbliche (art. 4 DPR 160/2010).

Gli allegati costituiscono parte integrante della notifica

- Nei casi di notifica per **Inizio Attività** ovvero per **Modifiche rilevanti dell'impresa (Modello Allegato A/1)** l'OSA attesta e sottoscrive che l'impresa da lui condotta rispetta i requisiti previsti dal Regolamento CE 852/04 e **allega**:

➤ Se trattasi di attività relativa a FASI SUCCESSIVE ALLA PRODUZIONE PRIMARIA:

una relazione tecnica sottoscritta dal titolare e redatta conformemente al **Modello Allegato A/3** con la quale l'OSA fornisce informazioni in ordine alle caratteristiche degli impianti, alle modalità del ciclo produttivo e alla descrizione dei prodotti finali. La relazione tecnica deve essere compilata con riferimento alle **Istruzioni per la compilazione della relazione tecnica** ad essa allegata e **fornire tutte le informazioni ivi richieste**.

una planimetria dei locali in cui si svolge l'attività, redatta e timbrata da un tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1:100 con sezioni per evidenziare differenti altezze e il grado di interrimento; sul frontespizio deve essere riportata la tipologia dell'attività, l'indirizzo completo di numero civico, piano (terra, seminterrato, interrato), interno dell'insediamento e la superficie totale espressa in mq. Per ciascun ambiente vanno indicati: destinazione d'uso, superficie del pavimento, altezza (h media, minima e massima in caso di differenti altezze), superficie delle finestre, distinguendo quelle fisse da quelle apribili (n.b. se il rapporto per ciascun ambiente tra la superficie apribile e la superficie del pavimento è inferiore a 1/8 dovrà essere realizzato un impianto di areazione). Se nei locali sono presenti impianti per la ventilazione/ areazione artificiale (immissione e/o estrazione con/senza trattamento dell'aria) questi devono essere rappresentati nella planimetria dovrà essere redatta una apposita relazione tecnica firmata e timbrata da professionista abilitato e iscritto al relativo albo. La planimetria e la relazione tecnica dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalle **Istruzioni per la compilazione della relazione tecnica Punto A**.

la fotocopia del **documento di riconoscimento** in corso di validità

l'attestazione in copia dell'avvenuto pagamento della tariffa stabilita dalla DGRL n. 3 del 14/01/2011 pari a Euro 50,00 effettuato tramite bonifico bancario (**coordinate bancarie. Paese IT CIN EUR 97 CIN O ABI 02008 CAB 38864 Conto n. 000400007355 Causale: Dipartimento di Prevenzione Registrazione attività Reg. n. 852/04**)

➤ Se trattasi di attività di PRODUZIONE PRIMARIA:

la scheda produzione primaria modello Allegato A/4 debitamente compilata

una relazione tecnica redatta conformemente al **Modello Allegato A/3** con la quale l'OSA fornisce informazioni in ordine alle caratteristiche degli impianti, alle modalità del ciclo produttivo e alla descrizione dei prodotti finali.

una planimetria delle eventuali strutture esistenti quali locali adibiti ad attività connesse (cernita mondaturo, deposito, ricoveri per animali, sala mungitura ecc). La planimetria dovrà essere conforme alle prescrizioni previste dalle **Istruzioni per la compilazione della relazione tecnica Punto A**.

- Nei casi di notifica per **Modifica** (nome della ditta/ragione sociale/sede legale) ovvero per **cessazione** dell'attività registrata (**modello Allegato A/2**) l'OSA allega:

la fotocopia del **documento di riconoscimento** in corso di validità

l'attestazione in copia dell'avvenuto pagamento della tariffa stabilita dalla DGRL n. 3 del 14/01/2011 pari a Euro 50,00 effettuato tramite bonifico bancario (**coordinate bancarie. Paese IT CIN EUR 97 CIN O ABI 02008 CAB 38864 Conto n. 000400007355 Causale: Dipartimento di Prevenzione Registrazione attività Reg. n. 852/04**)

ATTIVITA' PARTICOLARI

- **Mezzi di trasporto di prodotti alimentari (esclusi quelli adibiti al trasporto di animali)**

Inteso che l'automezzo è da considerare un semplice bene strumentale inserito nel ciclo produttivo dell'azienda, le imprese alimentari di trasporto devono:

- ☞ procedere ad un'unica notifica allegando l'elenco completo dei mezzi utilizzati con i relativi dati di identificazione. L'impresa procederà alla **notifica alla ASL per tramite del SUAP del Comune nel cui territorio ha sede il ricovero** (assimilabile al concetto di stabilimento) dei mezzi utilizzati. Eventuali modifiche dei mezzi utilizzati devono essere prontamente comunicate alla ASL che ha provveduto alla registrazione per tramite del SUAP del Comune.

Nel caso di attività di trasporto alimenti la relazione tecnica potrà essere limitata a:

- descrizione della tipologia dei prodotti trasportati e delle rispettive temperature di trasporto;
- dichiarazione di certificazione ATP (per il trasporto di alimenti deperibili);
- descrizione delle caratteristiche dei vani di carico e dei relativi materiali di rivestimento;
- descrizione delle procedure stabilite per evitare eventuali contaminazioni dirette o indirette dei prodotti trasportati;
- deve essere dichiarata l'elaborazione e l'applicazione di procedure di autocontrollo con il metodo HACCP, le procedure di sanificazione degli automezzi e delle eventuali attrezzature, nonché le procedure di rintracciabilità previste dal Regolamento (CE) n. 178/02.
- Il luogo di ricovero dei mezzi di trasporto e le modalità ed il luogo utilizzati per la pulizia periodica

- **Distributori automatici**

Inteso che il distributore automatico è semplicemente un bene strumentale in capo ad un unico soggetto privato che è l'impresa che svolge il servizio di ristoro, è necessario prevedere

- ☞ la sola **notifica** di inizio attività, effettuata da parte dell'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici, **alla ASL per tramite del SUAP del Comune dove ha sede l'impresa (stabilimento) con allegato l'elenco delle postazioni (completo di indirizzo) dove i distributori sono collocati.**

In caso di installazione dei distributori automatici (esclusi quelli per il latte crudo oggetto di specifica normativa) in Comuni diversi da quello in cui l'impresa ha il proprio stabilimento, nonché in caso di successive variazioni, l'impresa non dovrà effettuare una DIA ma una semplice comunicazione con il prospetto cumulativo aggiornato delle locazioni in cui i distributori sono installati.

Riferimenti normativi

- Regolamento CE n. **852/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004
- Decreto del Presidente della Giunta Regione Lazio **13.06.2011 n. 298**
- Determina Dirigenziale Regione Lazio **12 maggio 2014 n. G06917**

Altre informazioni>

- ☞ **Sito web** www.ASL.Roma.H.it > Dipartimenti Sanitari > Dipartimento di Prevenzione > SIAN > Modulistica